

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n.5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010).

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010).

Fonte: Supplemento Ordinario n.1 al BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 41 del 29 dicembre 2009.

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:

Art. 3

Credito d'imposta per le piccole imprese

1. Al fine di incentivare il mantenimento e la crescita della base occupativa e la qualificazione professionale, è autorizzata la costituzione di un fondo con una dotazione, nell'anno 2010, di euro 50.000.000 per la concessione, nello stesso anno, di contributi da utilizzarsi nella forma di credito di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), calcolato sulla base dei contributi previdenziali a carico delle imprese e da queste versati per il personale dipendente operante nelle unità operative ubicate in Sardegna (UPB S06.06.006).

2. L'agevolazione è concessa, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C83/01) e secondo il disposto dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, alle imprese operanti nei seguenti settori: sezione C della classificazione delle attività economiche ISTATATECO 2007, limitatamente ai codici di cui ai punti 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33; sezione F, sezione G e sezione S.

3. Possono accedere all'agevolazione le imprese che rispettino le seguenti condizioni:

- a) non occupino più di 15 dipendenti alla data del 31 agosto 2009;
- b) risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 agosto 2009, con uno o più dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato, ancorché assunti da imprese artigiane con il contratto di apprendistato finalizzato all'ottenimento di una qualifica professionale, per i quali abbiano versato nell'anno 2009 i contributi previdenziali obbligatori;
- c) si impegnino a non ridurre nel corso del 2010, o incrementino, il numero di dipendenti assunti nelle unità operative ubicate in Sardegna alla data del 31 agosto 2009;
- d) osservino i contratti collettivi nazionali e rispettino le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme vigenti.

4. Il contributo è pari al 20 per cento dell'importo versato nell'anno 2009 a titolo di contributi previdenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, a valere sul personale dipendente operante nell'Isola, ed è maggiorato di un importo pari a euro 1.500 per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato e di un importo pari a euro 2.000 per ogni nuova assunzione di personale che abbia completato il percorso formativo all'interno del programma Master and back, effettuata in Sardegna, nel corso del 2010, che incrementi la base occupazionale in forza nelle sedi operative ubicate nell'Isola al 31 agosto 2009. Il contributo non è cumulabile con eventuali ammortizzatori sociali.

5. Le modalità, i limiti d'importo ed i criteri di fruizione dell'agevolazione, le modalità e i criteri di applicazione dei controlli e delle sanzioni, da effettuarsi a cura dell'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, con direttiva della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

6. Al fine di garantire la fruibilità dell'agevolazione mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, è autorizzata la stipula, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 2003, di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, che disciplini le modalità operative e la movimentazione del fondo di cui al comma 1. A tal fine è autorizzata, nell'anno 2010, una spesa valutata in euro 300.000 (UPB S01.04.001).

7. Il recupero dell'indebita fruizione del credito di imposta e l'irrogazione delle relative sanzioni sono eseguiti

dall'Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, a' termini dell'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale).